

RATTAZZI. La Commissione aveva fatto uso della frase: « associazione di malfattori, » appunto coll'intendimento d'indicare ch'essa riferivasi alle disposizioni del Codice penale. In seguito però alle osservazioni fatte dall'una e dall'altra parte della Camera, le quali sembravano significare che non fosse abbastanza chiara questa disposizione, la Commissione di buon grado ha aderito al desiderio espresso dall'onorevole Cancellieri d'inserire in questa legge le stesse disposizioni che si trovano nel Codice penale, e ciò collo scopo di rimuovere ogni dubbio: così si tolgono di mezzo le osservazioni esposte dall'onorevole Speciale, il quale credeva che si volesse colpire non un fatto preciso, qual è quello dell'associazione esistente, ma che si volesse colpire l'intenzione tendente ad organizzare il contrabbando.

Si toglie pure quell'altro inconveniente da lui accennato, cioè che si volessero quasi parificare quelli che si associano per il contrabbando a quelli che si associano per attentare alla pubblica tranquillità.

In questo modo io credo che sono intieramente rimosse le due osservazioni opposte dall'onorevole Speciale.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Accolla io ritengo che, quand'anche non ci fosse la vera notizia dell'esistenza della banda, ove ne esistesse l'organizzazione, ciò debba bastare perchè l'associazione abbiassi a considerare formata, ed aversi come reato. Io perciò pregherei l'onorevole Cancellieri di voler aderire al sotto emendamento proposto dall'onorevole Accolla, col quale meglio si raggiunge l'intento che la Commissione e la Camera crede che sia da conseguirsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Speciale ha la parola per una dichiarazione.

SPECIALE. Io aveva già proposto l'emendamento come è stato proposto dall'onorevole Cancellieri, coll'aggiunta dell'onorevole Accolla, e l'avevo già deposto sul banco della Presidenza sin dal principio della seduta.

Ora, vedendo che siamo pienamente tutti d'accordo, aderisco all'emendamento Accolla ed a quello dell'onorevole Cancellieri, non curando se si avrà il nome di emendamento Cancellieri-Accolla o Speciale.

CANCELLIERI. Io accetto il sotto emendamento, e così finiremo più presto.

PRESIDENTE. L'onorevole Amore insiste nel suo emendamento?

AMORE. Poichè il sottoemendamento si riduce semplicemente a chiarir l'idea dell'associazione, ritenendo le prime parole dell'articolo progettato dalla Commissione, io non posso essere soddisfatto di questa proposta, e quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Amore, come ha inteso la Camera, propone di sostituire alle parole « l'associazione di tre o più persone » « l'associazione di cinque o più persone. »

Domando prima di tutto se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri, modificato poi dall'onorevole Accolla, e accettato dalla Commissione sarebbe in questi termini e formerebbe il primo comma dell'articolo 38.

« L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando costituisce reato. Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione de'contrabbandieri. »

L'onorevole ministro propone che invece delle parole: « esso esiste » si dica: « questo reato esiste. »

Essendo già appoggiato questo emendamento lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Non è necessario di porre ai voti l'intero articolo, perchè esso fa parte di un allegato.

DEPRKTIIS. Domando la parola unicamente per avvertire il presidente che nell'ultimo comma dell'articolo 39 occorre di fare una correzione essendovi incorso un errore di stampa. Ove si legge: « secondo i casi dal regolamento 11 settembre 1862 e dalla legge 15 giugno 1865 » si deve leggere invece: « secondo i casi dalle leggi 13 luglio 1862, numero 710, e 15 giugno 1865, numero 2396. »

PRESIDENTE. Si faranno le necessarie rettificazioni.

L'onorevole Bortolucci su questo medesimo articolo 39 proponeva alcuni emendamenti. Egli dice:

« All'articolo 39, parte prima, dopo le parole « col carcere da sei mesi a tre anni » si aggiunga: « compresa in questa pena quella dell'associazione. »

« Nel primo comma dello stesso articolo 39, alle parole « col carcere estensibile a due anni » si sostituiscono le seguenti: « col carcere da sei giorni a due anni. »

« E nel penultimo comma del medesimo articolo 39, invece di dire: « sarà punito col carcere estensibile a sei mesi » si dica: « sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi, secondo le circostanze e l'importanza od entità del contrabbando. »

Insiste su questi emendamenti?

BORTOLUCCI. Insisto, e domando se la Commissione li accetta.

RATTAZZI. La Commissione non accetta la prima parte dei suoi emendamenti. Quanto agli altri credo che non vi sarebbe difficoltà ad accettarli. Ma siccome essa è disposta ad accettare la proposta dell'onorevole Puccioni che è un emendamento più generale, secondo il quale si verrebbe a dichiarare espressamente che la pena del carcere comminata dalla presente legge sarà graduabile anche nelle provincie toscane in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del Codice penale, essa ritiene che quando la Camera approvi questa disposizione più generica rimangano inutili le altre disposizioni.